

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - COLORI SOCIALI

1. COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "Unione Calcio Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA" con sede a Trichiana (Belluno) via Cavassico Inferiore 201 (chiamata brevemente Associazione); essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i soci; nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, della quale riconosce lo Statuto e i regolamenti. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione ai campionati e l'organizzazione di gare, tornei nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della FIGC e dei suoi ORGANI. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. Diffondere la pratica nei diversi campi sportivi;
- b. Dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani;
- c. Promuovere manifestazioni ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori sede.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- d. possedere, gestire, prendere o dare in locazione campi ed altri beni;
- e. fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- f. acquistare la proprietà e l'uso temporaneo di aree, locali, mezzi di trasporto, attrezzature per l'esercizio delle attività di cui sopra;
- g. Contrarre mutui, chiedere contributi o il concorso di Enti Pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche;
- h. Compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. COLORI SOCIALI

I colori sociali sono il rosso-azzurro.

SOCI

6. REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici. Inoltre, potranno essere soci Associazioni e circoli aventi attinenza e scopi non in contrasto con quelli della presente Associazione. Infine, potranno essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché scopi sociali ed umanitari. Le modalità di iscrizione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario generale in un apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte dei soci.

7. L'AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dall'1 giugno dell'anno in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8. CATEGORIE DEI SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- A. Soci ordinari: coloro che sono iscritti nel "libro soci ordinari" ed hanno pagato la quota annuale stabilita dall'Associazione.
- B. Soci sostenitori: tutti coloro che con il loro aiuto contribuiscono al mantenimento e sviluppo dell'Associazione;
- C. Soci onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nello sport e/o abbiano contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

9. DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

10. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

- per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera del Consiglio Direttivo di esclusione per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il comitato di garanzia;
- il comitato di presidenza;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il segretario generale.
- Il tesoriere.

ASSEMBLEA

12. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'associato ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo oppure su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

13. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee straordinarie e ordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invito per lettera spedita mediante posta ordinaria, fax, E-mail, oppure oralmente tramite telefono a cura della presidenza. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

14. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe maggiore di una. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, infine se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza, da persona designata dal Presidente. L'assemblea ordinaria delibera sempre con la metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve

essere chiamata a votare subito una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera sempre con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

15. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente, per problemi particolarmente importanti, può essere fatta a scrutinio segreto. Il Presidente dell'assemblea può inoltre in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia la quota di adesione.

16. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivi;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del comitato di garanzia, i revisori dei conti;
- c. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal comitato di garanzia;

in sede straordinaria:

- g. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal comitato di garanzia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

17. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'Associazione ed ha il compito di:

- a. Eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- d. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- f. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g. verificare, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
- h. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- i. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- j. nominare uno o più vicepresidenti ed altre cariche sociali e/o tecniche previste da apposito organigramma;
- k. nominare il segretario generale e il tesoriere;
- l. redigere l'eventuale regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominale dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

18. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da minimo 10 ad un massimo di 30 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio Direttivo stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio stesso.

19. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazioni possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quanto lo richiedano due terzi dei componenti. Alle riunioni partecipa il segretario generale. In sua assenza il Presidente designerà un membro del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere fissate all'inizio della stagione calcistica o convocate mediante avviso telefonico o scritto almeno 4 giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Alle riunioni del

Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

20. PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito da un vice presidente, in ogni sua attribuzione, nominato dal Consiglio Direttivo. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

21. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un biennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Presidente designandolo fra i suoi membri.

22. COMITATO DI GARANZIA

Il comitato di garanzia presiede, sovrintende, sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. I membri del comitato di garanzia non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Al comitato di garanzia è devoluta la soluzione di eventuali controversie tra soci o associazioni, emettendo in merito le proprie decisioni da ritenersi inappellabili.

23. ELEZIONE DEL COMITATO DI GARANZIA

I membri del comitato di garanzia possono essere da tre a sette e sono nominati dall'assemblea ordinaria soltanto fra i soci ordinari. Durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel totale inferiore alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci ordinari, i membri mancanti. Il comitato di garanzia nomina in suo seno un Presidente che avrà il compito di convocare il comitato di garanzia di sua iniziativa e comunque non meno di due volte all'anno oppure, qualora, ne facciano richiesta almeno due membri. Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con sole funzioni consultive.

24. REVISORI DEI CONTI

Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I revisori dei conti partecipano di diritto all'assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo con sola facoltà di parola ma senza diritto di voto.

25. ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti dai soci sulla base delle competenze e nel riguardo del compito da assolvere.

SEGRETARIO GENERALE – UFFICI SEGRETERIA - TESORIERE

26. SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, per un biennio, anche tra i soci dell'Associazione ma non fa parte del direttivo stesso. Il segretario dirige gli uffici, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea. Allo stesso è demandato il compito di predisporre la stesura del bilancio consuntivo e preventivo.

27. TESORIERE

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio e scelto tra i soci ordinari dell'Associazione. Al tesoriere sono demandati i compiti operativi riguardanti tutti i servizi di tesoreria.

28. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale

29. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione, a socio ordinario, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b. da eventuali contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d. da versamenti volontari degli associati;
- e. da contributi del CONI , della F.I.G.C., da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
- f. da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

30. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

31. DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci ordinari. Il socio ordinario dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

32. DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né rimborsabili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

NORME FINALI E GENERALI

33. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia l'1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al segretario generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

34. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

35. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del

presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

36. RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari della FIGC.

Trichiana, li 17 settembre 2007

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci
Dr. Perera Ernesto

Il Presidente del U.C. ZTLL SINISTRA PIAVE
Dr. Perera Ernesto

Il segretario verbalizzante
Monestier Dino